



**CITTÀ DI  
TRADATE**

## UFFICIO POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA n° 112 - Prot. n° 17991 del 04 OTT. 2013**

**Oggetto: Divieto di campeggio, bivacco ed accampamento nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico del territorio comunale di Tradate**

### IL SINDACO

**CONSTATATO** che alcune aree pubbliche e/o private aperte al pubblico del territorio comunale vengono utilizzate come campeggio, bivacco ed accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, la presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature ed installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

**CONSIDERATO** che il Comune di Tradate, nell'ambito del proprio territorio, **NON** dispone di apposite aree e strutture igienico-sanitarie destinate a campeggio, bivacco ed accampamento;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo delle aree pubbliche o private aperte al pubblico come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;

**CONSIDERATO** che i fenomeni di campeggio, bivacco ed accampamento nelle aree pubbliche e/o private aperte al pubblico, ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine ed alla sicurezza pubblica;

**RITENUTO** pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della tutela della circolazione stradale, di vietare il campeggio, il bivacco e l'accampamento su tutto il territorio comunale nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico;

**VISTE** il T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265;

**VISTO** il R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.;

**VISTO** l'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno datato 05.08.2008;

**VISTO** il D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267, artt. 7, 7bis;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n° 689;

### **ORDINA**

in tutto il territorio comunale, pubblico e privato aperto al pubblico, il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, la presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature ed installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate, ad es., ai titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili previo l'approntamento dei collegamenti necessari ed il pagamento dei tributi previsti.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 oltre alla rimozione delle predette attrezzature, installazioni e dei veicoli che saranno restituite previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

#### DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura di Varese, alla Questura di Varese e alla Tenenza dei Carabinieri di Tradate

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) in via gerarchica al Prefetto di Varese entro 30 gg. dalla notifica della presente;
- b) Al TAR della Lombardia entro 60 gg. dalla notifica della presente;
- c) E' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, in applicazione del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199 per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica

Dalla Residenza Comunale



IL SINDACO

Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti